
Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Principio di immutabilità del giudice, procedimento per la dichiarazione di fallimento

Va ribadito che il principio di immutabilità del giudice, di cui all'[art. 276 c.p.c.](#), è applicabile solo dal momento in cui inizia la discussione e non si riferisce alle eventuali precedenti fasi interlocutorie. Ne consegue che, nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, il quale (nella disciplina anteriore al D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5) è strutturalmente articolato in due fasi - la prima destinata alla raccolta di informazioni, nonché all'ascolto dei creditori e del debitore, e la seconda alla decisione - tale principio opera con esclusivo riferimento alla seconda fase, per cui non sussiste violazione ove il giudice delegato all'audizione delle parti abbia poi riferito a collegio diverso da quello che lo aveva delegato.

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 14.1.2016, n. 503

...omissis...

1. Con la sentenza impugnata, depositata il 22.9.2008, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del tribunale che aveva respinto l'opposizione alla dichiarazione di fallimento proposta dalla xxxx impugnata dall'amministratore della società fallita xxx

In sintesi, la corte di merito, per quanto ancora interessa, ha disatteso la censura con la quale l'appellante aveva dedotto la nullità della sentenza per essere stata deliberata da collegio diverso da quello che aveva delegato il relatore per l'istruttoria (audizione della debitrice).

Contro la sentenza di xxx., nella predetta qualità, ha proposto ricorso per cassazione affidato a un solo motivo.

Non hanno svolto difese gli intimati.

2. Con l'unico motivo di ricorso la società ricorrente denuncia violazione dell'art. 276 c.p.c.

Deduce che il collegio che ha dichiarato il fallimento (xx diverso da quello che aveva assistito - per tramite della xx T. all'attività istruttoria xxxx Collegio che aveva delegato la xxxxx per l'istruttoria.

3. Osserva la Corte che l'unico motivo di ricorso è infondato.

Invero, affatto diversa è la fattispecie decisa da Cass., n. 6623 del 1999 invocata dalla ricorrente. Secondo tale pronuncia "irrilevante è quindi, ai fini in esame, che anche il giudice relatore e non necessariamente il Tribunale possa sentire l'imprenditore, decisivo essendo invece il momento della discussione finale e comunque quello in cui il Tribunale dichiara di riservarsi la decisione".

Ma in quella fattispecie era emerso "che all'udienza del 20.5.1994 il collegio si era riservato di decidere dopo aver sentito il legale rappresentante della società debitrice, che aveva richiesto fra l'altro la concessione di un termine al fine di formalizzare l'istanza di concordato preventivo, nonchè i legali dell'istituto di credito che aveva promosso la procedura".

Inoltre, era emerso che la sentenza dichiarativa di fallimento era stata pronunciata poi dal Tribunale in parziale diversa composizione.

Pertanto, va ribadito che il principio di immutabilità del giudice, di cui all'art. 276 c.p.c., è applicabile solo dal momento in cui inizia la discussione e non si riferisce alle eventuali precedenti fasi interlocutorie. Ne consegue che, nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, il quale (nella disciplina anteriore al D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5) è strutturalmente articolato in due fasi - la prima destinata alla raccolta di informazioni, nonchè all'ascolto dei creditori e del debitore, e la seconda alla decisione - tale principio opera con esclusivo riferimento alla seconda fase, per cui non sussiste violazione ove il giudice delegato all'audizione delle parti abbia poi riferito a collegio diverso da quello che lo aveva delegato (Sez. 1, Sentenza n. 8593 del 11/04/2014), così come è avvenuto nella concreta fattispecie e come risulta dalla stessa prospettazione della ricorrente.

Il ricorso, dunque, deve essere rigettato.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso.